



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 127), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il d.m. 3.2.2010 (prot. n. 17), con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la



Il Ministro dell'università e della ricerca

valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM è decaduto in data 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298);

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. 13.7.2015, n. 107, il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il d.m. 14.5.2018 (prot. n. 384), con il quale l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, all'attivazione presso la sede decentrata di Firenze dei corsi di primo livello in *“Visual design” (DIPL 02)*, *“Interior design” (DIPL 02)*, *“Product design” (DIPL 02)*, *“Fashion design & Accessories” (DIPL 02)*, nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico, con decorrenza giuridica dall'anno accademico 2018/2019;

VISTA la circolare ministeriale prot. n.13211 del 4.5.2021, con la quale sono state dettate *“le indicazioni operative per l'accREDITAMENTO e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – AccredITAMENTO di corsi di master delle Istituzioni non statali - A.A. 2021/2022”*;

VISTA la nota prot. dgfis n. 8076 del 10.6.2021 recante la *“proroga termini - Relazione annuale Nucleo di valutazione – Valutazione periodica - AccredITAMENTO e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accredITAMENTO di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2021-2022”*, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accredITAMENTO e modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei master da parte delle Istituzioni non statali;

VISTE le delibere del Consiglio accademico del 1.4.2021, recante prot. n. CA 016_01/04/2021, e del Consiglio di amministrazione del 21.6.2021 dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, con le quali è stata approvata per la sede decentrata di Firenze la proposta di modifica del corso accademico di primo livello in *“Fashion design & Accessories”*;

VISTA l'istanza del 22.6.2021, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Marangoni,



Il Ministro dell'università e della ricerca

con sede in Milano, ha chiesto per la sede decentrata di Firenze la modifica del corso accademico di primo livello in *"Fashion design & Accessories"*;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, riportata nella nota del 22.6.2021, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma per la sede decentrata di Firenze;

VISTO l'inserimento dell'offerta formativa del predetto corso accademico di primo livello nella piattaforma CINECA;

VISTO il verbale n. 78 del 23.11.2021 della Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, assunto in data 26.11.2021, al prot. dgsinfs n. 37080, con cui quest'ultima ha richiesto un supplemento di istruttoria in merito alla richiesta di modifica del corso accademico di primo livello in *"Fashion design & Accessories"* (DIPL 02);

VISTO l'adeguamento effettuato tramite inserimento della documentazione nella piattaforma CINECA;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dalla Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, nel verbale n. 80 del 16-21.12.2021, assunto in data 5.1.2022, al prot. dgsinfs n. 239, secondo cui *"i corsi afferenti alla medesima scuola devono avere lo stesso parametro ore/credito"*. In particolare, che *"l'Istituto Marangoni ha chiesto l'autorizzazione a modificare corsi nelle sedi di Milano e Firenze, già in precedenza autorizzati, nei quali viene modificato il rapporto ore/crediti da 1/25 a 1/20. Congiuntamente è chiesta l'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta Formazione artistica e musicale per nuovi corsi di Diploma accademico di primo e secondo livello - utilizzando il medesimo rapporto 1 credito / 20 ore - e l'autorizzazione a rilasciare Diplomi di Master di primo livello utilizzando il rapporto 1 credito / 25 ore. Essendo i predetti corsi afferenti alla medesima scuola DIPL02, è necessario uniformare in questi corsi il rapporto ore/crediti, adempimento questo che è preliminare alla valutazione dei singoli corsi in quanto la variazione del rapporto ore/crediti modifica l'offerta formativa"*;

VISTA la nota del 20.1.2022, recante prot. dgsinfs n. 1614, con la quale venivano notificate all'Istituzione le osservazioni formulate dalla Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM nel predetto verbale n. 80 del 16-21.12.2022;

VISTA la nota di riscontro alle predette osservazioni assunta in data 24.1.2022, al prot. dgsinfs n. 1824;

VISTO l'adeguamento effettuato tramite inserimento della documentazione nella piattaforma CINECA;

VISTO il verbale n. 81 del 21, 24 e 27.1.2022 della Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, assunto in data 2.2.2022, al prot. dgsinfs n. 2913, con cui quest'ultima ha formulato parere positivo in merito alla richiesta di modifica del corso accademico di primo livello in *"Fashion design & Accessories"* (DIPL 02);

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 467 del 24.3.2022, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituto denominato Marangoni;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, alla modifica per la sede decentrata di Firenze del corso accademico di primo livello in *"Fashion design & Accessories"*;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato a modificare presso la sede decentrata di Firenze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di primo livello in *"Fashion design & Accessories"* (DIPL 02).
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I piani di studio modificati sono adottati con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MIUR, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 4

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 5

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 6

L'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, sede decentrata di Firenze, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa